COMMISSIONE V

DIFESA

XXXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 MAGGIO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BETTINOTTI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GUERRIERI FILIPPO**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 353

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1385) 353

PRESIDENTE 353, 354, 356, 357, 358, 360, 362 364, 365, 366, 371, 372, 378, 379, 380, 381 382, 383, 384, 385, 386

VIOLA 354, 358, 361, 362, 363, 364, 365, 378 379, 380, 384, 385, 386

MARTINO EDOARDO, *Relatore* 354, 356, 358 359, 360, 361, 364, 366, 368, 371, 372, 378 379, 381, 382, 383, 384, 385, 386

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 354, 356, 358, 360, 361, 362, 364, 366 368, 371, 372, 378, 379, 380, 381, 382, 383 384, 385, 386

BIASUTTI 356, 358, 360, 363, 366, 372, 382, 384

PRIORE . . 359, 361, 379, 381, 382, 385, 386

NAPOLITANO FRANCESCO . . . 378, 384, 386

CAVALLI 379

PAGLIUCA 379, 380

BARESI 380, 383

La seduta comincia alle 9,30.

NEGRARI, *ff Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Dante, De Meo, Folchi e Villa.

Seguito della discussione del disegno di legge: Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1385).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

In precedenti sedute sono stati approvati i primi 90 articoli, Passiamo all'articolo 91. Ne do lettura:

« L'avanzamento dei generali di divisione aerea e tenenti generali del Corpo del genio aeronautico, dei generali di brigata aerea e maggiori generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta.

Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo, eccettuati i tenenti colonnelli del ruolo naviganti nor-

male i quali sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito ».

L'onorevole Cuttitta ha presentato il seguente emendamento:

« *Al secondo comma sopprimere le parole:* eccettuati i tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale i quali sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito ».

VIOLA. In assenza dell'onorevole Cuttitta, faccio mio l'emendamento, ma non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'articolo 91 nel testo originale.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 92. Ne do lettura:

« L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianità, eccettuati i maggiori del ruolo naviganti normale per i quali l'avanzamento ha luoga a scelta.

I maggiori del ruolo naviganti normale da iscrivere nel quadro di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nel quadro stesso in ordine di ruolo ».

I deputati Di Bella, Romualdi e Cuttitta hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sostituirlo con il seguente:*

« L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianità ».

Il deputato Cuttitta ha presentato anche il seguente emendamento subordinato:

« *Sopprimere le parole:* eccettuati i maggiori del ruolo naviganti normale per i quali l'avanzamento ha luoga a scelta ».

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Il secondo emendamento dell'onorevole Cuttitta è una ripetizione del primo. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Di Bella-Romualdi Cuttitta, perché – come già dissi in sede di discussione generale – così si uniforma il criterio di avanzamento dei maggiori nelle tre Forze armate. Del resto, se ben ricordo, lo stesso testo ministeriale adottava tale criterio.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Di Bella, Romualdi, Cuttitta che, se approvato, diverrà il nuovo testo dell'articolo 92.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 93. Ne do lettura:

« L'avanzamento dei capitani ha luogo a scelta.

I capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito ».

L'onorevole Cuttitta ha presentato il seguente emendamento.

« *Sopprimere il secondo comma* ».

VIOLA. Faccio mio l'emendamento dell'onorevole Cuttitta, ma non insisto per la votazione.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. L'onorevole Cuttitta ripete qui una sua impostazione alla quale la Commissione ha sempre manifestato il suo parere contrario, e pertanto il mio parere non può essere che contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 93 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Passiamo agli altri articoli che, non essendovi emendamenti, se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 94.

L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità.

Il tenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale fu per la prima volta valutato.

Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

(*È approvato*).

ART. 95.

L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianità.

Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto diciotto mesi di permanenza nel grado e, quando si tratti di sottotenenti del ruolo naviganti normale, sempre che abbiano già superato il corso di perfezionamento e siano in possesso del brevetto di pilota militare, di cui

alla tabella n. 3 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei diciotto mesi di permanenza nel grado.

Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità, e, se idoneo, è promosso con anzianità corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.

Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

(*È approvato*).

ART. 96.

Per i sottotenenti del ruolo naviganti normale che superino il corso di perfezionamento viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla somma del punto complessivo di classifica riportato per la nomina a sottotenente, ridotto in centesimi, e del punto, espresso in centesimi, attribuito all'ufficiale al termine del corso di perfezionamento.

I sottotenenti che superino il corso di perfezionamento nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione.

I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di perfezionamento con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno.

I sottotenenti che non superino il corso di perfezionamento sono ammessi a frequentare il corso successivo. Se non lo superano possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianità nel ruolo naviganti speciale, qualora siano in possesso del brevetto di pilota militare, o nel ruolo servizi, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, nel limite delle vacanze esistenti.

I sottotenenti che non siano trasferiti nel ruolo naviganti speciale o nel ruolo servizi ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con iscrizione nel ruolo servizi qualora non siano in possesso del brevetto di pilota militare.

(*È approvato*).

ART. 97.

I sottotenenti del ruolo naviganti normale, che non conseguano il brevetto di pilota militare, possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo servizi. Il trasferimento si effettua con le norme di cui al quarto comma dell'articolo 96.

I sottotenenti che non siano trasferiti nel ruolo servizi ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono iscritti nel ruolo servizi della categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali.

(*È approvato*).

ART. 98.

L'ufficiale del ruolo naviganti, normale o speciale, che ai sensi delle disposizioni di legge in vigore sia trasferito nel ruolo servizi, non può, nel nuovo ruolo, conseguire promozione con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

(*È approvato*).

L'onorevole Di Bella ha presentato il seguente articolo 98-*bis*:

SEZIONE III.

ART. 98-*bis*.

I capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che siano in possesso dei titoli indicati, per ciascun ruolo e grado, nella tabella numero... annessa alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera.

Il vantaggio di carriera è attribuito spostando l'ufficiale nel proprio ruolo, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organico del proprio grado in vigore al primo gennaio dell'anno in cui cade la data predetta.

Se l'ufficiale, alla data in cui ha acquisito il titolo, si trovi già compreso nell'aliquota di cui all'articolo 37 lo spostamento sarà effettuato, quando abbia conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore, per l'intero, per la metà o in misura ridotta del cinque per cento a seconda che il grado superiore sia rispettivamente quello di capitano di

maggiore o di colonnello, o di tenente colonnello.

Se l'ufficiale alla data predetta non sia compreso nella aliquota di ruolo e il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nell'aliquota e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli è collocato nel ruolo avanti a detti pari grado e la differenza dei posti gli verrà attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione, nella misura indicata al comma precedente.

L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale del proprio ruolo, già di lui più anziano che abbia conseguito eguale titolo.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Io sono contrario a questo articolo aggiuntivo, perché è in contrasto con altre disposizioni.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È lo stesso caso prospettato per l'articolo 85, e perciò sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 98-*bis* proposto dall'onorevole Di Bella.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Di Bella ha proposto anche il seguente articolo 98-*ter*:

« I titoli di cui alla tabella numero... annessa alla presente legge che siano acquisiti durante il periodo di tempo indicato nel primo comma dell'articolo 119 non danno luogo a vantaggio di carriera ».

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Sono contrario sempre per le stesse ragioni che ho in precedenza addotte.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 98-*ter* proposto dall'onorevole Di Bella.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 99. Ne do lettura:

TITOLO III.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI A DISPOSIZIONE

ART. 99.

Gli ufficiali a disposizione, idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono, previa nuova valutazione, essere promossi ad anzianità al grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione, dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente, e comunque non prima di un anno del collocamento a disposizione. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

L'onorevole Di Bella ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituirlo con il seguente:*

« Gli ufficiali a disposizione, idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono, previa nuova valutazione essere promossi ad anzianità al grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione, dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione ».

L'onorevole Biasutti ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituirlo con il seguente:*

« Gli ufficiali a disposizione, idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono, previa nuova valutazione, essere promossi ad anzianità al grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione, dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione ».

BIASUTTI. Il mio emendamento non ha bisogno di essere illustrato. Esso tende, come è evidente, a facilitare gli ufficiali, eliminando ogni limitazione.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Sono del parere che l'emendamento Biasutti possa essere accolto; effettivamente esso è più favorevole agli interessati.

L'emendamento Di Bella può essere assorbito dall'emendamento Biasutti, che può divenire, così, emendamento Biasutti-Di Bella.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono d'accordo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GUERRIERI FILIPPO

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'emendamento Biasutti-Di Bella che, se approvato, diventa il nuovo testo dell'articolo 99.

(*È approvato*).

Do lettura dei successivi articoli, per i quali non vi sono emendamenti e, se nessuno chiederà di parlare, li porrò successivamente in votazione.

ART. 100.

L'avanzamento degli ufficiali di cui all'articolo precedente si effettua, senza che occorra determinare aliquote di ruolo, con le stesse norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo in quanto applicabili.

(*È approvato*).

TITOLO IV.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN AUSILIARIA, DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO E DEGLI UFFICIALI DELLA RISERVA.

CAPO I. — NORME COMUNI.

ART. 101.

Nelle categorie degli ufficiali in congedo l'avanzamento si effettua per gli ufficiali in ausiliaria, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali della riserva.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità.

(*È approvato*).

ART. 102.

Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 18, il Ministro determina, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria, degli ufficiali di complemento e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento.

(*È approvato*).

ART. 103.

L'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 102 non può essere valutato per l'avanzamento se non sia stato riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio militare.

(*È approvato*).

ART. 104.

Per l'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 102, che venga a trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 19, 20, 32 e 33, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al Capo III del Titolo II della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 105.

Gli ufficiali iscritti in quadro di avanzamento sono promossi nel numero che il Ministro stabilisce in rapporto alle esigenze di mobilitazione.

Se, dopo effettuate le promozioni nel numero suddetto, restino ancora ufficiali iscritti in quadro, la validità del quadro stesso è prorogata all'anno seguente. Gli ufficiali che non conseguono la promozione entro il secondo anno di validità del quadro di avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione di un successivo quadro di avanzamento.

(*È approvato*).

CAPO II. — AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN AUSILIARIA.

ART. 106.

L'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria ha luogo fino al grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente effettivo da cui provengono.

(*È approvato*).

ART. 107.

L'ufficiale in ausiliaria per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo.

Quando per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non sia prescritto il compimento del periodo di cui al comma precedente, l'ufficiale in ausiliaria. per essere valutato per l'avanzamento, deve avere prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.

L'onorevole Biasutti ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituirlo con il seguente*:

« L'ufficiale in ausiliaria per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i pe-

riodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio effettivo.

Quando per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non sia prescritto il compimento del periodo di cui al comma precedente, l'ufficiale in ausiliaria, per essere valutato per l'avanzamento, deve avere prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.

I requisiti di cui ai commi precedenti non sono richiesti per la prima promozione nell'ausiliaria »

L'onorevole Cuttitta ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituirlo col seguente.*

« Nella posizione di ausiliaria, l'ufficiale può conseguire due promozioni. Il giudizio di idoneità alla promozione si deve fondare, principalmente, sul risultato da lui conseguito nella frequenza di appositi corsi facoltativi di aggiornamento della cultura militare e di valutazione ».

VIOLA. Faccio mio l'emendamento Cuttitta, e insisto per la votazione.

BIASUTTI. Anche questo mio emendamento non ha bisogno di illustrazione. È evidente lo scopo di favorire gli ufficiali nella riserva che attendono la prima promozione.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Cuttitta e favorevole all'emendamento Biasutti. All'onorevole Viola farò poi presente come l'emendamento Cuttitta sia in fondo più limitativo di quello Biasutti.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei pregare l'onorevole Viola di tenere presente che l'emendamento Cuttitta limita a due le promozioni nella posizione di ausiliaria, mentre il testo approvato dal Senato non pone limitazioni numeriche ma soltanto di fatto. Lo stesso emendamento Biasutti non pone limitazioni. Il testo proposto dall'onorevole Cuttitta parla di due promozioni soltanto, mentre si rivela molto più largo per ciò che riguarda i requisiti necessari per le promozioni. Noi dobbiamo sempre tenere presente che la posizione di ausiliaria è una nuova posizione di stato, ed ha una sua particolare caratteristica. Ora non pare logico che si possano avere due promozioni soltanto sulla base di corsi di aggiornamento e di cultura militare, specie ove si consideri che in posizione di ausiliaria si va anche con il grado di colonnello o di tenente colonnello, mentre non si debba richiedere il periodo di comando, che è invece necessario per gli ufficiali in servizio effettivo.

Nel pregare, quindi, l'onorevole Viola di non insistere per la votazione, mi dichiaro favorevole all'emendamento Biasutti.

VIOLA. Dopo la dichiarazione del rappresentante del Governo, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'emendamento Biasutti che, se approvato, diverrà il testo dell'articolo 107 del disegno di legge.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli seguenti per i quali non vi sono emendamenti; se nessuno chiede di parlare li porrò successivamente in votazione.

ART. 108.

L'ufficiale in ausiliaria che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità che lo precedevano nel ruolo di provenienza. Non costituisce ostacolo alla promozione dell'ufficiale in ausiliaria l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

(*È approvato*).

ART. 109.

L'ufficiale collocato in ausiliaria per limiti di età, che all'atto della cessazione dal servizio permanente era iscritto in quadro di avanzamento, consegue la promozione nella ausiliaria non appena promosso il pari grado che lo precedeva nel quadro, senza essere sottoposto ad ulteriore valutazione e prescindendo dalla determinazione delle aliquote di ruolo per l'avanzamento degli ufficiali del suo grado e della sua categoria nonchè dal disposto del primo comma dell'articolo 105

(*È approvato*).

CAPO III. — AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

ART. 110.

L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo fino al grado di tenente colonnello o corrispondente.

(*È approvato*).

ART. 111.

L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i corsi di istruzione, gli esperimenti pratici, essere in possesso dei titoli stabiliti dalle tabelle numeri 5, 6 e 7 annesse alla presente legge.

I programmi e le modalità per lo svolgimento dei corsi ed esperimenti, di cui al precedente comma, sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica.

È dispensato dal compiere il corso e l'esperimento pratico l'ufficiale richiamato alle armi che abbia compiuto il periodo di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco, indicato nelle tabelle suddette.

(*È approvato*).

ART. 112.

L'ufficiale di complemento che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianità appartenenti al corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo, e, se nel servizio permanente effettivo esistono ruoli normali e ruoli speciali, dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianità appartenenti al ruolo normale della stessa Arma o Corpo. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

(*È approvato*).

ART. 113.

I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina, abbiano prestato un anno di servizio continuativo, di cui almeno se mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito appartenenti ai ruoli delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di ruolo di cui all'articolo 102.

Gli ufficiali di cui al comma precedente, se giudicati idonei, sono promossi indipendentemente dal disposto del primo comma dell'articolo 105, sempre che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti al corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo, e, se nel servizio permanente effettivo esistono ruoli normali e speciali, sempre che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti al ruolo normale della stessa Arma o Corpo. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Gli ufficiali predetti, se giudicati non idonei, non sono più valutati per l'avanzamento, a norma dell'articolo 27, secondo comma.

L'onorevole Priore ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituirlo con il seguente:*

« I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina, abbiano prestato un anno di servizio continuativo, di cui almeno sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito appartenenti ai ruoli delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di ruolo di cui all'articolo 102. Analogamente sono valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che abbiano prestato nel grado rivestito due anni di servizio, di cui almeno sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito appartenenti ai ruoli delle armi anzidette.

Gli ufficiali di cui al comma precedente, se giudicati idonei, sono promossi indipendentemente dal disposto del primo comma dell'articolo 105, sempre che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti al corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo, e, se nel servizio permanente effettivo esistono ruoli normali e speciali, sempre che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti al ruolo normale della stessa Arma o Corpo. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione. Gli ufficiali predetti, se giudicati non idonei, non sono più valutati per l'avanzamento a norma dell'articolo 27, secondo comma ».

PRIORE. Credo che il mio emendamento non abbia bisogno di essere illustrato, tanto è evidente la sua semplicità. È questione di giustizia.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Propongo di approvare l'emendamento sostitutivo pro-

posto dall'onorevole Priore, poichè la disposizione tiene conto della situazione purtroppo deficitaria nei gradi degli ufficiali subalterni, situazione che sovente richiede dei richiami in servizio.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo sostitutivo proposto dal'onorevole Priore che, se approvato, diventerà il testo definitivo.

(*È approvato*).

ART. 114.

Per gli ufficiali di complemento della Marina il periodo di imbarco su navi della Marina mercantile, con funzioni attinenti ai servizi del Corpo di appartenenza, è computato per metà ai fini del raggiungimento del periodo di imbarco previsto dalla tabella numero 6 annessa alla presente legge, ma non oltre i quattro quinti del periodo suddetto.

(*È approvato*).

CAPO IV. — AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA RISERVA

ART. 115.

L'avanzamento degli ufficiali della riserva ha luogo soltanto al grado superiore a quello col quale l'ufficiale ha cessato dal servizio permanente.

L'ufficiale della riserva proveniente dalla ausiliaria, che sia stato promosso durante la permanenza in tale posizione non consegue avanzamento.

L'onorevole Biasutti ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituirlo con il seguente:*

« L'avanzamento degli ufficiali della riserva ha luogo soltanto al grado superiore a quello col quale l'ufficiale ha cessato dal servizio permanente ».

L'onorevole Cuttitta ha presentato, poi, un emendamento che sostituisce gli articoli 115 e 116. Ne do lettura:

ARTICOLI 115 e 116

« *Sostituirli col seguente:*

« Nella posizione di riserva, l'ufficiale può conseguire una promozione. Il giudizio di idoneità alla promozione si deve fondare, principalmente, sul risultato da lui conseguito nella frequenza di apposito corso di aggiornamento della cultura militare e di valutazione ».

BIASUTTI. Il mio emendamento è molto semplice. Esso consiste nella soppressione pura e semplice del secondo comma dell'articolo 115 ed è chiaro il fine di facilitare gli interessati.

MARTINO EDOARDO. *Relatore.* A me pare che l'emendamento proposto dall'onorevole Biasutti possa essere accettato, anche perchè il contenuto del secondo comma, in sostanza, rimane assorbito dal primo. Sono contrario, invece, all'emendamento Cuttitta che tende, sia pure attraverso prove e valutazioni che in definitiva avrebbero un valore relativo, a far conseguire ulteriore promozione a chi sia già stato promosso nella posizione di ausiliaria.

SULLO. *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Per quanto riguarda l'emendamento Cuttitta, debbo osservare che l'ufficiale, normalmente, prima di andare nella posizione di riserva, passa per quella di ausiliaria. Ora, noi non possiamo stabilire, nei confronti di chi, per caso, passi direttamente nella posizione di riserva, una condizione più favorevole di quella adottata per chi passa per l'ausiliaria. E altrettanto dicasi per il caso opposto.

I casi, dicevo, sono due, quando si lascia il servizio permanente: si può andare in posizione ausiliaria e poi in quella di riserva, oppure andare direttamente nella riserva. È evidente che l'ufficiale il quale, passando per l'ausiliaria, abbia già ottenuto un certo numero di promozioni, non debba più averne quando passa in posizione di riserva, altrimenti le promozioni non avranno più limite e può capitare che si abbandoni il servizio effettivo da capitano e ci si ritrovi, poi, colonnello o generale.

Il Governo è, pertanto, contrario, perchè ritiene che nella riserva si debba raggiungere al massimo il grado superiore a quello con il quale si è partiti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cuttitta.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Biasutti, che, se approvato, diventerà il nuovo testo dell'articolo 115.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 116. Ne do lettura:

« L'ufficiale della riserva per essere valutato per l'avanzamento deve, nel grado rivestito, aver compiuto, in servizio permanente o in ausiliaria, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso

reparti, d'imbarco prescritti, rispettivamente, dall'articolo 36, primo comma, e dall'articolo 107, primo comma, o, eventualmente, il periodo di servizio richiesto dall'articolo 107, secondo comma ».

Non essendo stato approvato l'emendamento Cuttitta che si riferiva anche all'articolo precedente pongo in votazione l'articolo 116 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

ART. 117.

L'ufficiale della riserva che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità che lo precedevano nel ruolo del servizio permanente effettivo. Non costituisce ostacolo alla promozione la esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

(*È approvato*).

TITOLO V.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO D'ONORE

ART. 118.

Gli ufficiali del ruolo d'onore possono, dopo cinque anni di permanenza in detto ruolo o, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali, dopo almeno un anno di servizio, conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale furono collocati nel ruolo medesimo. Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo oppure dopo un altro anno di servizio dalla data del precedente avanzamento. Possono conseguire una terza promozione, dopo un ulteriore eguale periodo di permanenza nel ruolo o di servizio, gli ufficiali titolari di pensione di prima categoria, di cui alla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che fruiscono di assegno di superinvalidità.

In nessun caso gli ufficiali di cui al comma precedente possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica.

L'ufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data del decreto che dispone la promozione.

I deputati Chiaramello e Viola hanno presentato il seguente emendamento:

« *Al secondo comma aggiungere le parole:*

« Ad eccezione dei grandi invalidi che possono conseguire la terza promozione indipendentemente dal grado raggiunto ».

VIOLA. L'emendamento si illustra da sé. Esso dovrebbe applicarsi agli ufficiali i quali abbiano la prima categoria di pensione e la super invalidità e vuole essere un atto di omaggio verso una categoria che merita tanta riconoscenza. L'emendamento si poggia sul piano esclusivamente morale.

PRIORE. L'emendamento parla di una terza promozione, mentre a me pare che l'invalido di guerra possa conseguire una sola promozione. Desidererei un chiarimento in proposito.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Il Senato ha già migliorato il testo ministeriale il quale prevedeva una sola promozione. Ora, io comprendo le ragioni di ordine morale che hanno ispirato i presentatori dell'emendamento, ma non possono essere trascurate le ragioni di natura tecnica che si oppongono ad una simile norma.

Anzitutto: l'emendamento tende a far conseguire soltanto la terza promozione ai grandi invalidi; e allora perché non anche la prima e la seconda?

Vi è, poi, una ragione fondamentale. Si deve considerare il ruolo di provenienza del promuovendo, nel senso che non potrebbe crearsi, ad esempio, il grado di generale di sussistenza per promuovere un grande invalido che abbia il grado di colonnello di quel Corpo. È evidente, quindi, che le norme per l'avanzamento non possono essere modificate fino a tal punto.

Quindi, mentre posso concordare nell'affermazione di ordine morale, non posso essere favorevole all'emendamento per ragioni tecniche che non possono essere ignorate.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo pienamente con quanto ha detto il relatore.

VIOLA. Insisto nell'emendamento perché esso è stato suggerito dal Gruppo medaglie d'oro, il quale ci ha pregato di sostenere

questo principio. Ritengo, quindi, di adempiere ad un mio dovere.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo riconosce le ragioni morali che hanno spinto alla presentazione dell'emendamento, ma purtroppo vi sono delle ragioni di natura esclusivamente tecnica, illustrate dal relatore, che non consentono di accogliere l'emendamento. Vorrei, pertanto, pregare l'onorevole Viola di rendersi conto di quelle ragioni e di non insistere.

VIOLA. Dopo i chiarimenti avuti, non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 118.

(*È approvato*).

Per i seguenti articoli non sono stati presentati emendamenti. Se nessuno chiede di parlare li porrò successivamente in votazione.

TITOLO VI.

AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA

CAPO. I. — NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 119.

Per tempo di guerra si intende, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente titolo, il periodo che ha inizio con la data di proclamazione dello stato di guerra ed ha termine col 31 dicembre dell'anno in cui sia dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

In tempo di guerra si continuano ad applicare le norme contenute nei titoli precedenti, salvo quanto stabilito dalle disposizioni che seguono.

(*È approvato*).

ART. 120.

Al generale di corpo d'armata, all'ammiraglio di squadra e al generale di squadra aerea, in servizio permanente effettivo, può essere conferito, rispettivamente, il grado di generale di armata, di ammiraglio di armata, e di generale di armata aerea, prescindendo dall'ordine di anzianità.

Il conferimento del grado suddetto è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

(*È approvato*).

ART 121.

I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti dall'articolo 36, sono ridotti alla metà.

Non si fa luogo agli esami, corsi ed esperimenti, prescritti dal suddetto articolo 36 e dall'articolo 111.

(*È approvato*).

ART. 122

I collocamenti in aspettativa per prigionia di guerra, disposti prima della cessazione delle ostilità, e la irreperibilità accertata a norma della legge di guerra determinano vacanze organiche agli effetti dell'avanzamento con decorrenza, rispettivamente, dalla data del decreto ministeriale di collocamento in aspettativa e dalla data del verbale di irreperibilità.

(*È approvato*).

ART. 123.

Per i gradi nei quali l'avanzamento si effettua a scelta, l'iscrizione in quadro degli ufficiali ha luogo sempre nell'ordine di ruolo.

Qualora entro il primo semestre dell'anno sia stato raggiunto in uno dei gradi suddetti il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla presente legge, e si siano verificate altre vacanze nel grado superiore, il Ministro ha facoltà di colmare, in tutto o in parte, tali vacanze con ulteriori promozioni. A dette promozioni si fa luogo mediante formazione di un quadro di avanzamento suppletivo, previa nuova valutazione degli ufficiali già giudicati idonei in occasione della valutazione effettuata per l'anno. Le promozioni sono disposte con decorrenza dal 1° luglio e sono computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo.

Salvo quanto disposto nel secondo e quinto comma dell'articolo 46, qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilito dalle tabelle, le restanti promozioni sono effettuate in soprannumero agli organici, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

(*È approvato*).

ART. 124.

I colonnelli dell'Esercito appartenenti alle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio concorrono alle promozioni da

effettuare ai sensi del precedente articolo 123, secondo comma, proporzionalmente al numero delle promozioni fisse annuali per essi stabilito; nell'effettuare la ripartizione proporzionale, i quozienti sono calcolati al centesimo e sono arrotondati all'unità, fino a raggiungere il totale delle promozioni da effettuare, i quozienti che presentino la parte decimale più elevata.

(*È approvato*).

ART. 125.

L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo.

Quando per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non sia prescritto il compimento dei periodi di cui al comma precedente, l'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.

(*È approvato*).

ART. 126.

Gli ufficiali della riserva, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni, prescindendo dalle limitazioni indicate nell'articolo 115. L'avanzamento ha luogo ad anzianità, con le stesse norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria.

Gli ufficiali della riserva di complemento, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni ad anzianità con le stesse norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali di complemento.

(*È approvato*).

ART. 127.

In tempo di guerra non si fa luogo ad avanzamento per meriti eccezionali. Si possono effettuare promozioni e avanzamenti per merito di guerra.

(*È approvato*).

CAPO II. — PROMOZIONI ED AVANZAMENTI PER MERITO DI GUERRA.

ART. 128.

La promozione per merito di guerra è conferita all'ufficiale che in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, abbia esercitato l'azione di comando in modo eccezionale, dimostrando di possedere tutte le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni del grado superiore.

Ai fini della promozione per merito di guerra non è richiesto il compimento di periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco.

La promozione per merito di guerra decorre, a tutti gli effetti, dalla data del fatto d'arme che la determinò.

La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore.

(*È approvato*).

ART. 129.

La promozione per merito di guerra può essere conferita anche all'ufficiale non idoneo all'avanzamento ad anzianità o a scelta.

L'ufficiale a disposizione promosso per merito di guerra permane in detta posizione sino al raggiungimento del limite di età del grado superiore a quello col quale fu collocato a disposizione.

Il deputato Biasutti ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituirlo con il seguente:*

« La promozione per merito di guerra può essere conferita anche all'ufficiale non idoneo all'avanzamento ad anzianità o a scelta.

L'ufficiale a disposizione promosso per merito di guerra permane in detta posizione sino al raggiungimento del limite di età del grado conseguito per merito di guerra ».

Il deputato Cuttitta ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire il secondo comma col seguente:*

« L'ufficiale a disposizione o della riserva, promosso per merito di guerra, è ritransitato nel servizio effettivo sempre che egli non abbia raggiunto il limite di età previsto per il grado conseguito con la promozione ».

BIASUTTI. Il mio emendamento è molto semplice. Esso vuol facilitare l'ufficiale a disposizione promosso per merito di guerra, permettendogli di rimanere in detta posizione fino al raggiungimento del limite di età del grado che ha conseguito appunto per merito di guerra.

VIOLA. Faccio mio l'emendamento Cuttitta. È una logica conseguenza della promozione per merito di guerra, l'essere rimesso nei

quadri qualora non si sia raggiunto il limite di età.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Biasutti, ma non saprei come esprimermi sull'emendamento Cuttitta. A me pare che la previsione di quest'ultimo emendamento sia quella del caso di guerra e quindi del periodo conseguente ad una guerra quando, per molte ragioni, troppo è il tempo che a volte trascorre prima che una proposta di promozione per merito di guerra venga definita.

Ma oggi ritengo non sia il caso di inserire una norma del genere.

VIOLA. Si può verificare il caso che, cessata la guerra, l'ufficiale proposto per l'avanzamento per merito di guerra non consegua la promozione stessa prima di aver raggiunto i limiti di età relativi al grado che ancora riveste e che, per conseguenza, sia collocato nell'ausiliaria o nella riserva. Poi, ottenuta la promozione, si trova in un'età che potrebbe consentirgli di rimanere ancora in servizio.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. È proprio quello che le dicevo, onorevole Viola. Per quanto mi consta, attualmente non esistono posizioni del genere; e poichè le leggi sull'avanzamento hanno, generalmente, una durata media di 8-10 anni, vogliamo proprio prevedere una guerra e un dopo guerra entro un simile lasso di tempo?

Ecco perchè non mi pare necessario inserire l'emendamento. Perchè, per il resto, ufficiali che si trovavano nelle condizioni previste dall'emendamento Cuttitta sono stati, in questi anni, ritransitati nel servizio effettivo.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La seconda parte dell'emendamento Biasutti assorbe in gran parte l'emendamento Cuttitta. Rimane escluso soltanto il ritransito dalla riserva nel servizio effettivo, ma questo creerebbe una situazione pericolosa, perchè non possiamo sapere quante difficoltà potrebbero crearsi.

Prego, pertanto, l'onorevole Viola di non insistere.

VIOLA. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Biasutti che, se approvato, diventerà il nuovo testo dell'articolo 129.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 130:

« L'avanzamento per merito di guerra è conferito all'ufficiale che abbia contribuito in modo eccezionalmente efficace alla preparazione o allo svolgimento di operazioni di guerra, dando prova di eminenti qualità professionali.

L'ufficiale non più valutabile per l'avanzamento ad anzianità o a scelta non può conseguire avanzamento per merito di guerra.

L'ufficiale che sia riconosciuto meritevole dell'avanzamento per merito di guerra acquista titolo all'avanzamento stesso dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra, alla cui preparazione o svolgimento dette contributo.

Per l'ufficiale in servizio permanente effettivo, l'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado alla data predetta, di un numero di posti pari alle aliquote dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale stesso ha acquistato il titolo all'avanzamento, stabilite dalle tabelle numeri 8, 9, 10 annesse alla presente legge.

Per l'ufficiale a disposizione o delle categorie in congedo l'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado, alla data in cui ha acquisito il titolo, fino a che venga a precedere i pari grado che abbiano anzianità superiore di un anno a quella da lui posseduta.

L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, prendere posto nel ruolo del grado superiore, nè oltrepassare il pari grado già più anziano che abbia in precedenza conseguito titolo all'avanzamento per merito di guerra ».

Il deputato Cuttitta ha presentato un emendamento soppressivo di quest'articolo

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Le ragioni che hanno indotto l'onorevole Cuttitta a presentare l'emendamento soppressivo sono quelle a tutti note e sulle quali ho sempre espresso il mio avviso contrario. Pertanto, ritengo che non si possa approvare l'emendamento.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con quanto ha detto il relatore.

VIOLA. Faccio mio l'emendamento, ma non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 130.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 131:

« L'ufficiale al quale è conferito l'avanzamento per merito di guerra e che, per effetto dello spostamento nel ruolo, viene ad essere compreso in aliquota di ruolo di pari grado già valutati per l'avanzamento, se abbia com-

piuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, di cui all'articolo 121, o eventualmente il periodo di servizio di cui all'articolo 125, secondo comma, è valutato per l'avanzamento. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effetuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al conferimento dell'avanzamento per merito di guerra.

L'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli compete secondo il posto conseguito per effetto dello spostamento nel ruolo.

L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora tale punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli compete. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

L'ufficiale che non abbia ancora compiuto i periodi indicati al primo comma, è valutato dopo che li abbia ultimati, ma sarà considerato come se avesse compiuto i periodi stessi alla data in cui acquisì il titolo all'avanzamento per merito di guerra.

All'ufficiale non può comunque essere attribuita, nella promozione, anzianità anterire alla data in cui ha acquisito il titolo ».

L'onorevole Cuttitta ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo.

VIOLA. Faccio mio l'emendamento Cuttitta. Tuttavia, ripetendosi la stessa situazione dell'articolo precedente, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 131.

(*È approvato*).

L'articolo 132 è del seguente tenore:

« Le proposte di promozione e di avanzamento per merito di guerra sono formulate dal superiore alle cui dirette dipendenze l'ufficiale si è distinto, e sono corredate dei pareri delle autorità gerarchiche.

Dette proposte devono essere trasmesse al Ministero non oltre il termine di tre mesi, rispettivamente, dalla data del fatto d'arme o dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra alla cui preparazione o svolgimento l'ufficiale dette contributo, o, eccezionalmente, nel caso di impedimento derivante da comprovata causa di forza maggiore, non oltre tre mesi dalla data di cessazione della causa stessa.

Sulle proposte decide il Ministro, previo parere favorevole, espresso ad unanimità di voti, della Commissione ordinaria di avanzamento per gli ufficiali sino al grado di maggiore o corrispondente, e della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali di altro grado. Il decreto con il quale viene conferita la promozione o l'avanzamento per merito di guerra ne reca la motivazione ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 133:

CAPO III. — FUNZIONI DEL GRADO SUPERIORE.

ART. 133.

In tempo di guerra, per sopperire a temporanee deficienze organiche o a deficienze derivanti da temporanei esoneri dal servizio effettivo o dalla indisponibilità di ufficiali comunque sprovvisti di impiego, possono essere conferite le funzioni del grado superiore all'ufficiale che, nel proprio grado, abbia compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti ai fini dell'avanzamento, e che sia destinato ad unità, enti, reparti impiegati in operazioni di guerra.

Le funzioni del grado superiore sono conferite con decreto del Ministro. Esse sono revocate quando venga meno la ragione del conferimento, e cessano di diritto con la cessazione delle ostilità.

L'ufficiale cui siano conferite le funzioni del grado superiore ha diritto a tutti gli assegni e le indennità di tale grado ed è considerato, agli effetti disciplinari, come rivestito del grado stesso. Il servizio prestato nell'esercizio delle funzioni del grado superiore è valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore a quello di cui l'ufficiale ha disimpegnato le funzioni, quando sia stato prestato in incarichi utili agli effetti del compimento dei periodi indicati all'articolo 36.

Il deputato Biasutti ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituirlo con il seguente:*

« In tempo di guerra, per sopperire a temporanee deficienze organiche o a deficienze derivanti da temporanei esoneri dal

servizio effettivo o dalla indisponibilità di ufficiali comunque sprovvisti di impiego, possono essere conferite le funzioni del grado superiore all'ufficiale che, nel proprio grado, abbia compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti ai fini dell'avanzamento, e che sia destinato ad unità, enti, reparti impiegati in operazioni di guerra o approntati per tali operazioni.

Le funzioni del grado superiore sono conferite con decreto del Ministro. Esse sono revocate quando venga meno la ragione del conferimento, e cessano di diritto con la cessazione delle ostilità.

L'ufficiale cui siano conferite le funzioni del grado superiore ha diritto a tutti gli assegni e le indennità di tale grado ed è considerato, agli effetti disciplinari, come rivestito del grado stesso. Il servizio prestato nell'esercizio delle funzioni del grado superiore è valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore a quello di cui l'ufficiale ha disimpegnato le funzioni, quando sia stato prestato in incarichi utili agli effetti del compimento dei periodi indicati all'articolo 36 ».

BIASUTTI. L'emendamento è così chiaro che non ha bisogno di illustrazione.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Biasutti che, se approvato, diventerà il nuovo testo dell'articolo 133.

(*È approvato*).

CAPO IV. — AVANZAMENTO DI UFFICIALI DECEDUTI O IN PARTICOLARI CONDIZIONI FISICHE.

ART. 134.

L'ufficiale compreso nell'aliquota di ruolo degli ufficiali da valutare mentre è temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato per ferite riportate in combattimento o per lesioni dovute ad esiti di congelamento determinatosi in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, o per altra invalidità riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, è ugualmente valutato prescindendo dal requisito della idoneità fisica, anche quando, in conseguenza delle cause predette, non abbia potuto compiere i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco di cui all'articolo 121 o eventualmente il periodo di servizio di cui all'articolo 125, secondo comma. Se idoneo all'avanzamento l'ufficiale può conseguire la promozione a suo turno.

Analogamente si provvede nei riguardi dell'ufficiale che, riacquistata l'idoneità fisica, non abbia compiuto i periodi anzidetti per non idoneità temporanea dovuta ad una delle cause di cui al comma precedente.

Qualora per il mancato compimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, o eventualmente del periodo di servizio, le autorità competenti ritengano di non potere addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione fino a quando l'ufficiale, riacquistata l'idoneità fisica abbia compiuto i periodi stessi. All'ufficiale si applica il disposto dell'articolo 50.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche oltre il tempo di guerra, purchè l'ufficiale sia stato compreso in aliquote di ruolo di ufficiali da valutare durante il tempo di guerra. Per l'ufficiale di complemento però, agli effetti dell'applicazione del terzo comma del presente articolo, è sufficiente il raggiungimento delle condizioni previste dall'articolo 111, se più favorevoli.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*, Ritengo che sia necessario sopprimere nel titolo del Capitolo le parole *deceduti o*, perchè è stato soppresso l'articolo che riguardava l'avanzamento degli ufficiali deceduti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modifica al titolo del capo IV, proposta dal relatore.

(*È approvata*).

Il nuovo titolo del capo IV risulta, pertanto, come segue: « Avanzamento di ufficiali in particolari condizioni fisiche ».

Pongo in votazione l'articolo 134.

(*È approvato*).

Do lettura dei seguenti articoli per i quali non vi sono emendamenti e che, se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

CAPO V. — AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI REDUCI DA PRIGIONIA.

ART. 135.

Per ogni ufficiale in servizio permanente effettivo o a disposizione reduce da prigionia, il Ministro, constatata la posizione sia penale sia disciplinare in rapporto al fatto della cat-

tura, dichiara se nulla osti a che l'ufficiale sia valutato per l'avanzamento.

L'ufficiale non valutato o non promosso a norma degli articoli 19 e 32 perchè in aspettativa per prigionia di guerra, qualora ottenga il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato se abbia compiuto i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, e, ove appartenga a grado per il quale non siano richiesti detti periodi, sempre che abbia prestato nel grado almeno sei mesi di effettivo servizio. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al rilascio del nulla osta o, eventualmente, al compimento dei periodi anzidetti. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 47.

Analogamente si provvede nei riguardi dell'ufficiale in servizio permanente effettivo che, promosso ai sensi del comma precedente, risulti nel nuovo grado già raggiunto dal turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta corresponsione di assegni arretrati.

Per l'avanzamento dell'ufficiale reduce da prigionia si continuano ad applicare le disposizioni dell'articolo 121 e dell'articolo 123, primo comma, anche se sia cessato il tempo di guerra quando tali disposizioni abbiano avuto applicazione per i pari grado con i quali l'ufficiale avrebbe dovuto essere valutato o promosso.

(*È approvato*).

ART. 136.

L'ufficiale delle categorie in congedo o del ruolo d'onore, prigioniero di guerra, non può, durante la prigionia, essere valutato per l'avanzamento né conseguire promozione. La valutazione che sia stata effettuata prima della cattura è annullata ad ogni effetto.

Per l'ufficiale delle categorie anzidette, reduce da prigionia, si osserva il disposto del primo comma dell'articolo 135.

L'ufficiale non valutato o non promosso perché prigioniero di guerra, qualora ottenga il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato soltanto nel caso che, prima della cattura o prima della cessazione del tempo di guerra, abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento, salvo per l'ufficiale in ausiliaria e per l'ufficiale di complemento il disposto dei successivi commi quarto e quinto. Se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, l'ufficiale è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

L'ufficiale in ausiliaria compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra, che prima della cessazione del tempo di guerra non abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, può essere promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se raggiunga tali condizioni anche fuori del tempo di guerra, esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati.

L'ufficiale di complemento compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra, che prima della cessazione del tempo di guerra non abbia raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, e l'ufficiale in ausiliaria o di complemento compreso in aliquote di ruolo fuori del tempo di guerra, può essere promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata solo se raggiunga le condizioni prescritte per l'avanzamento dal titolo IV della presente legge esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati.

Le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto valgono anche per il caso che l'ufficiale, nel nuovo grado risulti raggiunto dal turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta, comunque, corresponsione di assegni arretrati.

(*È approvato*).

ART. 137.

All'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento e all'ufficiale caduto prigioniero durante la degenza in luogo di cura per ferite riportate in combattimento o per lesioni dovute ad esiti di congelamento determinatosi in zona di operazioni a diretto contatto col nemico o per altra invalidità riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, al ritorno dalla prigionia, se già compreso in aliquote di ruolo di ufficiali da valutare e se abbia ottenuto il nulla osta di cui al primo comma dell'articolo 135, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 134.

All'ufficiale che, conseguita la promozione ai sensi del precedente comma, risulti nel nuovo grado gia raggiunto dal turno di avanzamento, si applicano, a seconda delle categorie di appartenenza, le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 135 o del sesto comma dell'articolo 136.

(*È approvato*).

TITOLO VII.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 138.

I quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e le valutazioni effettuate ai fini della formazione dei quadri stessi cessano di avere efficacia alla data predetta.

Per la formazione dei nuovi quadri di avanzamento per il 1955, nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, ove il numero delle promozioni effettuate per l'anno stesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sia inferiore a quello stabilito dalle annesse tabelle numeri 1, 2 e 3, il Ministro determina le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare proporzionandole al numero delle promozioni ancora da effettuare. A tali effetti, gli ufficiali dichiarati idonei ai sensi delle disposizioni precedentemente in vigore sono considerati non ancora valutati.

L'onorevole Romualdi ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo.

Gli onorevoli Guerrieri Filippo e Biasutti hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire l'articolo 138 col seguente:*

« I quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno efficacia fino al 31 dicembre 1955. Per le promozioni degli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento anzidetti si osservano le norme precedentemente in vigore.

Le valutazioni per la formazione dei quadri di avanzamento dal 1° gennaio 1956 sono effettuate con le norme della presente legge. Le valutazioni eventualmente già effettuate per gli anzidetti quadri di avanzamento sono annullate ».

Quest'ultimo emendamento vuole soltanto chiarire la dizione un po' dubbia del testo ministeriale dell'articolo, per quanto si riferisce alle promozioni degli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento alla data di entrata in vigore della legge.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Sono contrario all'emendamento Romualdi e favorevole all'emendamento Guerrieri Filippo-Biasutti.

MARTINO EDOARDO, *Relatore.* Concordo con il rappresentante del Governo che ha voluto precedermi nell'esprimere il proprio parere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Guerrieri Filippo-Biasutti.

(*È approvato*).

Essendo stato approvato questo emendamento, s'intende respinto l'emendamento soppressivo Romualdi.

ART. 139.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo appartenenti a gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, fino alla completa copertura dei posti di organico stabiliti dalle leggi 24 dicembre 1951, n. 1638, 5 luglio 1952, n. 989, e 18 dicembre 1952, numero 2386, per i gradi rispettivamente superiori, non potranno essere promossi se non abbiano compiuto, nel grado rivestito, la permanenza minima prescritta dalle disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge e, se dei ruoli speciali della Marina e dell'Aeronautica, la seguente permanenza minima:

Ruoli speciali della Marina:

sottotenente di vascello e tenente. . 5 anni

capitano di corvetta e maggiore del Corpo del genio navale . . . . . 3 »

maggiore dei Corpi delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto . . . . . 5 »

Ruolo naviganti speciale della Aeronautica:

tenente. . . . . 5 anni

maggiore . . . . . 5 »

Le disposizioni del precedente comma non si applicano ai sottotenenti di vascello e ai tenenti dei ruoli speciali della Marina che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 31, quarto comma, della legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

In deroga al disposto del primo comma la permanenza minima nel grado per i tenenti dell'Esercito è di quattro anni.

(*È approvato*).

ART. 140.

Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Esercito, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei periodi minimi di comando prescritti ai fini dell'avanzamento dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, è computato agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 36, 107 e 116.

(*È approvato*).

ART. 141.

I periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 36, 107 e 116 non sono richiesti fino al 31 dicembre 1956, per la valutazione degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, appartenenti a gradi per i quali dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, non era prescritto, agli effetti dell'avanzamento nel servizio permanente effettivo, il compimento di periodi di comando.

I periodi di comando compiuti dagli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella durata minima stabilita, per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo, dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, sono validi, fino al 31 dicembre 1956, in sostituzione dei periodi minimi di comando prescritti dagli articoli 36, 107 e 116.

Fino alla stessa data del 31 dicembre 1956 non sono richiesti, per la valutazione degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 36, 107 e 116.

Le disposizioni dei commi precedenti continueranno ad avere applicazione anche oltre il 31 dicembre 1956 nei confronti degli ufficiali, appartenenti a gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1957.

I periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 36 e 107 sono richiesti per la metà nei riguardi dei tenenti colonnelli di amministrazione e dei capitani commissari e di amministrazione dell'Esercito in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, che siano valutati per la prima volta per l'avanzamento dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1958. Tale disposizione continuerà ad avere applicazione anche oltre il 31 dicembre 1958 nei confronti dei capitani che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1959.

(*È approvato*).

ART. 142.

Per i tenenti colonnelli, per i capitani e per i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1956 i corsi prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento.

La disposizione di cui al precedente comma continuerà ad avere applicazione anche oltre la data predetta nei confronti dei tenenti colonnelli e dei capitani che, giudicati idonei all'avanzamento, non conseguano la promozione entro l'anno 1957.

Gli ufficiali che, nella prima applicazione della presente legge, siano destinati a frequentare i corsi previsti ai fini dell'avanzamento, qualora acquisiscano titolo a vantaggio di carriera ai sensi dell'articolo 67, potranno fruire del vantaggio stesso limitatamente al ruolo del proprio grado e non potranno, comunque, oltrepassare i pari grado più anziani non destinati a frequetare i corsi.

(*È approvato*).

ART. 143.

Il capitano in servizio permanente effettivo dell'Esercito, ammesso a conseguire avanzamento per effetto del disposto del primo comma dell'articolo 180, che non possa essere valutato per non aver compiuto i periodi minimi di comando prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, è valutato in occasione della prima graduatoria successiva al compimento dei periodi suddetti. All'ufficiale si applica il disposto della lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 47.

(*È approvato*).

ART. 144.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato o non promosso a norma degli articoli 21, 22 e 26 della legge 9 maggio 1940, numero 370, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 47, esclusa la lettera *b*) del secondo comma, e le disposizioni seguenti.

L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riparti un punta di merito per cui risulti compreso, nella graduatoria con la quale è valutato, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, o per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuiso in una delle graduatorie precedenti formate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da

effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in accasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

(*È approvato*).

ART. 145.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospesa la promozione o il giudizio di avanzamento a norma, rispettivamente, degli articoli 23 e 24 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, è valutato in occasione delle valutazioni da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale si applicano le disposizioni della lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 47 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, e le disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 144 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta.

(*È approvato*).

ART. 146.

L'ufficiale dell'Esercito nella riserva e l'ufficiale già nella riserva, trasferito in ausiliaria in applicazione degli articoli 100 e 101 della legge sullo stato degli ufficiali, che, compresi in limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati non valutati o non promossi a norma dell'articolo 77 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, sono valutati dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione e della promozione, e, nel caso abbiano subìto detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino ancora compresi nei predetti limiti di anzianità. La valutazione si effettua prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo.

L'ufficiale, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato a suo tempo promosso nella riserva, prescindendo dal disposto del primo comma dell'articolo 105.

Analogamente si provvede nei riguardi dell'ufficiale di complemento che, compreso nei limiti di anzianità per la iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato non valutato o non promosso a norma dell'articolo 86 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni.

L'onorevole Codacci Pisanelli ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« L'ufficiale dell'Esercito nella riserva compreso in limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e l'ufficiale già della riserva, trasferito nell'ausiliaria in applicazione degli articoli 100 e 101, della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, compreso in limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della citata legge 10 aprile 1954, n. 113, che per qualsiasi motivo non siano stati valutati o, se valutati e dichiarati prescelti, non promossi, sono rispettivamente valutati o rivalutati dopo che sia cessata, quando del caso, la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, se abbiano subìto detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino ancora compresi nei predetti limiti di anzianità. La valutazione si effettua prescindendo dalle aliquote di ruolo e dai requisiti di cui agli articoli 107 e 116.

L'ufficiale, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso, con l'anzianità che gli sarebbe a suo tempo spettata, prescindendo dal disposto del primo comma dell'articolo 105.

Analogamente si provvede nei riguardi dell'ufficiale di complemento, compreso in limiti di anzianità per la iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e dell'ufficiale già di complemento, trasferito nella riserva di complemento in applicazione della legge 10 aprile 1954, n. 113, compreso in limiti di anzianità per la iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della predetta legge 10 aprile 1954, n. 113, i quali siano stati non valutati e non promossi per qualsiasi motivo ».

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Gli articoli 146, 147 e 148 furono elaborati nel testo che è sottoposto al nostro esame, e che fu integralmente approvato dal Senato, nella supposizione che le leggi sullo stato e sull'avanzamento sarebbero state approvate in brevissimo tempo. La legge sullo stato, invece, è stata promulgata soltanto nel 1954, mentre in questi articoli si parla di ufficiali di ausiliaria di complemento e di ufficiali nella riserva di complemento.

Ora, questa situazione ha determinato la creazione della posizione di ausiliaria per l'Esercito con un grande anticipo rispetto alle norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali della categoria. Di conseguenza si è ravvisata la necessità di rielaborare i tre articoli in questione, relativi alle altre posizioni del congedo, e di prevedere norme atte a consentire promozioni con effetto retroattivo per gli ufficiali che, trasferiti nell'ausiliaria nel periodo compreso tra il 1954 e l'entrata in vigore di questa legge di avanzamento, non hanno potuto essere promossi.

A questo provvede il complesso dei tre articoli sostitutivi, presentati dall'onorevole Codacci Pisanelli.

Poichè si tratta di ragioni ovvie, ritengo che la Commissione debba esprimere parere favorevole ai tre articoli.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda con l'esposizione del relatore e si dichiara favorevole ai tre emendamenti sostitutivi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo presentato dall'onorevole Codacci Pisanelli che, se approvato, diventerà il nuovo testo dell'articolo 146.

(*È approvato*).

ART. 147.

L'ufficiale dell'Esercito nella riserva, l'ufficiale già nella riserva trasferito in ausiliaria in applicazione degli articoli 100 e 101 della legge sullo stato degli ufficiali, e l'ufficiale di complemento, che, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione in quadri di avanzamento precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati tempestivamente valutati per cause diverse da quelle indicate negli articoli 77 e 86 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, sono valutati prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo nonché dal disposto del primo comma dell'articolo 105 e, se idonei, sono promossi con l'anzianità che sarebbe ad essi spettata se fossero stati promossi a suo tempo.

L'onorevole Codacci Pisanelli ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« L'ufficiale dell'Esercito in ausiliaria e l'ufficiale nella riserva proveniente dall'ausiliaria, i quali nel servizio permanente effettivo seguivano un pari grado che abbia conseguito o consegua la promozione con anzianità compresa tra la data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113, e quella di entrata in vigore della presente legge, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dalle aliquote di ruolo e dai requisiti di cui agli articoli 107 e 116 e se idonei promossi, senza la limitazione di numero di cui all'articolo 105, con l'anzianità che avrebbero potuto assumere nella posizione di riserva ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 370 ».

Su questo emendamento si sono già dichiarati favorevoli il relatore e il rappresentante del Governo. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il testo ora approvato diventerà il nuovo articolo 147.

ART. 148.

L'ufficiale dell'Esercito nella riserva, l'ufficiale già nella riserva trasferito in ausiliaria in applicazione degli articoli 100 e 101 della legge sullo stato degli ufficiali e l'ufficiale di complemento, che siano stati giudicati non prescelti per l'avanzamento, i quali, ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, avevano acquisito titolo ad una seconda valutazione, sono valutati per l'avanzamento, prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo nonché dal disposto del primo comma dell'articolo 105.

L'onorevole Codacci Pisanelli ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« L'ufficiale dell'Esercito nella riserva e l'ufficiale di complemento giudicati non prescelti per l'avanzamento, i quali ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, abbiano acquisito titolo ad una seconda valutazione, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo nonché dal disposto del primo comma dell'articolo 105.

Analogamente si provvede nei confronti dell'ufficiale già della riserva che, giudicato non prescelto per l'avanzamento anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113, sia stato trasferito in ausiliaria in applicazione degli articoli 100 e 101 della stessa legge n. 113 e in tale posizione abbia raggiunto i requisiti già previsti dalla legge 9 maggio 1940, n. 370, per aver titolo ad una seconda valutazione nella posizione di riserva ».

Anche su questo emendamento hanno già espresso parere favorevole il relatore e il rappresentante del Governo. Pertanto, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il testo ora approvato diviene l'articolo 148.

Passiamo ai successivi articoli. Ne do lettura e, se nessuno chiede di parlare li porrò successivamente in votazione non essendovi emendamenti:

ART. 149.

I tenenti colonnelli dell'Esercito del ruolo del servizio geografico, conservato ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi al grado di colonnello del ruolo stesso. L'avanzamento ha luogo ad anzianità.

(*È approvato*).

ART. 150.

Gli ufficiali dell'Esercito già appartenenti ai ruoli dei mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, che siano trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi sino al grado di colonnello purché, con la promozione a tale grado, non conseguano più di tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto della riassunzione.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità e la valutazione si effettua sulla base dei servizi prestati durante la carriera, senza tener conto delle lesioni o infermità per cause di guerra accertate all'atto della riassunzione in servizio.

Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunti i seguenti periodi di permanenza nel grado:

tenente colonnello: sei anni;
maggiore: nove anni;
capitano: dieci anni.

Gli ufficiali giudicati una prima volta non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che siano trascorsi due anni dal primo giudizio.

Restano ferme per gli ufficiali riassunti le norme per essi vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non contrastino con le disposizioni del presente articolo.

(*È approvato*).

ART. 151.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, che siano in soprannumero agli organici per effetto della applicazione dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sono collocati nella posizione di « a disposizione » a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età del proprio grado, ma comunque non oltre quattro anni dalla data predetta.

(*È approvato*).

ART. 152.

Fino al 31 dicembre 1959, le eccedenze ai quadri organici derivanti dal rientro nei ruoli degli ufficiali della Marina già fuori dei quadri stessi ai sensi della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, o di altre speciali disposizioni sono assorbite nella misura di una unità all'anno per ciascun ruolo e grado, utilizzando per tale assorbimento le prime vacanze che si verificano in detti ruoli e gradi per una qualsiasi delle cause indicate all'articolo 42 della legge.

(*È approvato*).

L'onorevole Biasutti ha presentato il seguente articolo 152-*bis:*

« *Aggiungere il seguente articolo:*

Fino al 31 dicembre 1957 e nel limite dei posti disponibili nei gradi di capitano e di ufficiale subalterno del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del Genio navale, non sono assorbite le eccedenze esistenti alla data di entrata di ufficiale del Corpo equipaggi militari marittimi, ruolo servizi macchine ».

BIASUTTI. L'articolo aggiuntivo intende rimediare alla situazione esistente nel ruolo dei servizi macchine dove, per l'eccedenza di ufficiali, si dovrebbe attendere degli anni il verificarsi di vacanze. Ho fissato la data del 31 dicembre 1957, perché si ritiene che entro quel termine la situazione possa normalizzarsi.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 152-*bis*.

(*È approvato*).

Per i seguenti articoli non vi sono emendamenti. Ne do lettura e se nessuno chiede di parlare li porrò successivamente in votazione.

ART. 153.

Il servizio prestato dagli ufficiali della Marina, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi

validi per il compimento dei periodi minimi di carica prescritti ai fini dell'avanzamento dal testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, è computato agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 36, 107 e 116.

(*È approvato*).

ART. 154.

Fino al 31 dicembre 1956 i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 36, 107 e 116 non sono richiesti per la valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario e di commissariato della Marina.

La disposizione di cui al precedente comma continuerà ad avere applicazione anche oltre il 31 dicembre 1956, nei confronti dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dei Corpi suddetti che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1957.

ART. 155.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina dei ruoli normali dei Corpi dello stato maggiore e del genio navale, già appartenenti ai soppressi ruoli dei comandi marittimi e dei servizi, sono valutati per l'avanzamento al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del trasferimento nei ruoli normali, prescindendo dal raggiungimento dei periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, prescritti dall'articolo 36.

(*È approvato*).

ART. 156.

Per gli ufficiali dei ruoli speciali dei Corpi dello stato maggiore e del genio navale, provenienti dai ruoli speciali di complemento di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, sono validi ai fini dell'avanzamento i periodi di permanenza nel grado e di imbarco, compiuti anteriormente alla nomina in servizio permanente effettivo.

(*È approvato*).

ART. 157.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato o non promosso a norma degli articoli 25 e 26 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, si applica il disposto del primo comma dell'articolo 47.

Per l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, che sia giudicato idoneo all'avanzamento, il Ministro, salvo il disposto del successivo articolo 158, determina, sentita la competente Commissione di avanzamento, l'ordine di precedenza rispetto ai pari grado con i quali l'ufficiale stesso avrebbe dovuto essere valutato o promosso. Analogamente provvede per l'ufficiale appartente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta che sia giudicato idoneo all'avanzamento.

L'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, qualora per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro venga a precedere un pari grado già promosso, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con anzianità assoluta corrispondente a quella del pari grado innanzi al quale è iscritto in ruolo. Se si tratta di avanzamento a scelta, la promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

All'ufficiale che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio non può comunque essere attribuita nel nuovo grado anzianità assoluta anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui al terzo comma del presente articolo, qualora per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro venga a precedere un pari grado già promosso, è promosso con anzianità assoluta corrispondente alla data della vacanza.

(*È approvato*).

ART. 158.

Al guardiamarina o sottotenente in servizio permanente effettivo della Marina, che si trovi nelle condizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 157, si applica il disposto della lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 47.

Il guardiamarina o sottotenente che non si trovi nelle condizioni indicate nel terzo

comma di detto articolo 157, se giudicato idoneo all'avanzamento e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso con anzianità assoluta corrispondente alla data della vacanza. L'ufficiale è iscritto nel ruolo del grado superiore prima del pari grado di lui meno anziano.

(*È approvato*).

ART. 159.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospeso il giudizio di avanzamento o la promozione ai sensi rispettivamente degli articoli 22 e 24 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, è valutato per l'avanzamento in occasione delle valutazioni da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 157 o del primo comma dell'articolo 158, salvo che il giudizio di avanzamento sia stato sospeso in attesa di ulteriore esperimento in servizio dell'ufficiale, nel qual caso si applicano le disposizioni del secondo e quinto comma dell'articolo 157 o del secondo comma dell'articolo 158.

(*È approvato*).

ART. 160.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato per l'avanzamento in applicazione del secondo comma dell'articolo 41 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, è valutato dopo il raggiungimento delle condizioni richieste ai fini dell'avanzamento. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle condizioni anzidette.

All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni richieste ai fini dell'avanzamento, e per il quale il raggiungimento delle condizioni stesse sia stato ritardato per ragioni di servizio o per motivi di salute, si applicano le disposizioni del secondo e quinto comma dell'articolo 157 o del secondo comma dell'articolo 158.

(*È approvato*).

ART. 161.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo della Marina, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia trovato applicazione la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, quando sia promosso al grado superiore, è iscritto in ruolo prima del pari grado che lo seguiva nel quadro di avanzamento.

(*È approvato*).

ART. 162.

I periodi di imbarco, di comando e di carica compiuti dagli ufficiali in ausiliaria e nella riserva della Marina, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella durata minima stabilita dal secondo comma dell'articolo 99 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, sono validi, fino al 31 dicembre 1956, in sostituzione di periodi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, prescritti dagli articoli 107 e 116.

(*È approvato*).

ART. 163.

L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento della Marina che, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati non valutati o non promossi per una delle cause impeditive della valutazione o della promozione previste dal testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, sono valutati dopo che sia cessata la causa impeditiva, e, nel caso abbiano subito detrazione di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino ancora compresi nei predetti limiti di anzianità. La valutazione si effettua prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo.

L'ufficiale compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento ad anzianità, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

Per l'ufficiale compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento a scelta comparativa, che sia giudicato idoneo all'avanzamento, il Ministro determina, sentita la competente Commissione di avanzamento, l'ordine di precedenza rispetto ai pari grado con i quali l'ufficiale stesso avrebbe dovuto essere valutato o promosso. Qualora per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro l'ufficiale venga a precedere un pari grado già promosso, egli è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

Per le promozioni degli ufficiali di cui al presente articolo si prescinde dal disposto del primo comma dell'articolo 105.

(*È approvato*).

ART. 164.

L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento della Marina, che per una sola volta siano stati giudicati non prescelti per l'avanzamento o cancellati dal quadro di avanzamento ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni possono essere valutati per l'avanzamento.

(*È approvato*).

ART. 165.

Il servizio prestato dagli ufficiali della Aeronautica, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei periodi minimi di permanenza presso reparti di impiego prescritti ai fini dell'avanzamento dal regio decreto-legge 28 gennaio 1925, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è computato agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di comando e di servizio presso reparti prescritti dagli articoli 36, 107 e 116.

(*È approvato*).

ART. 166.

I periodi minimi di comando e di servizio presso reparti prescritti dagli articoli 36, 107 e 116 non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1956, per la valutazione degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva appartenenti a gradi per i quali dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, non era prescritto, agli effetti dell'avanzamento nel servizio permanente effettivo, il compimento dei periodi di permanenza presso reparti d'impiego.

I periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 36, 107 e 116 non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1956, per la valutazione degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva.

I periodi minimi di comando e di servizio presso reparti o di attribuzioni specifiche prescritti dagli articoli 36, 107 e 116 sono richiesti per la metà nei riguardi degli ufficiali dell'Aeronautica di cui ai precedenti commi, che siano valutati per la prima volta per l'avanzamento dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1958.

I periodi di permanenza presso reparti di impiego e i periodi di servizio presso uffici centrali o comandi di grande unità compiuti dagli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, in ausiliaria e nella riserva, anterioremente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella durata minima stabilita, per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo, dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, sono validi, fino al 31 dicembre 1956, in sostituzione dei periodi minimi di comando e di servizio presso reparti prescritti dagli articoli 36, 107 e 116.

Le disposizioni del primo, secondo e quarto comma e la disposizione del terzo comma continueranno ad avere applicazione, rispettivamente, oltre il 31 dicembre 1956 e oltre il 31 dicembre 1958 nei confronti degli ufficiali appartenenti a gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1957 ed entro l'anno 1959.

(*È approvato*).

ART. 167.

Per i sottotenenti in servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica non è richiesto, fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il possesso del brevetto di pilota militare prescritto dalla legge ai fini dell'avanzamento.

Per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, appartenenti al ruolo servizi, al ruolo assistenti tecnici ed al ruolo

amministrazione, non è richiesto, fino al 31 dicembre 1956, il possesso del titolo di studio prescritto dalla presente legge ai fini dell'avanzamento.

Fino alla data del 31 dicembre 1956, per i capitani in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri del genio aeronautico categoria ingegneri, ingegneri aeronautici, radioelettricisti, d'armamento e categoria geofisici, non è richiesto il possesso del particolare titolo di studio o di specializzazione prescritti dalla legge ai fini dell'avanzamento.

(*È approvato*).

ART. 168.

In temporanea deroga all'articolo 44, fino alla completa copertura dei posti di colonnello del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria geofisici, stabiliti dalla legge 5 luglio 1952, n. 989, le promozioni a tale grado si effettuano in base al numero dei posti vacanti nel grado stesso. I tenenti colonnelli non possono essere promossi se non hanno compiuto, nel grado rivestito, la permanenza minima prescritta dalle disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge.

Per la formazione dei quadri di avanzamento sono valutati tutti i tenenti colonnelli che hanno compiuto l'anzianità suddetta o che la compiono nell'anno cui il quadro si riferisce

(*È approvato*).

ART. 169.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato o non promosso a norma degli articoli 33 e 67 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, o che abbia riportato giudizio sospensivo a norma dell'articolo 65 di detto regio decreto-legge, perché sottoposto a procedimento penale o ad inchiesta disciplinare, si applicano le disposizioni dell'articolo 47, esclusa la lettera *b*) del secondo comma, e le disposizioni seguenti.

Per l'ufficiale appartenente a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, esclusi i capitani dei vari ruoli e i maggiori del ruolo naviganti normale, che sia giudicato idoneo all'avanzamento, il Ministro determina, sentita la competente Commissione di avanzamento, l'ordine di precedenza rispetto ai pari grado con i quali l'ufficiale stesso avrebbe dovuto essere valutato o promosso. Qualora, per effetto dell'ordine di precedenza stabilito dal Ministro l'ufficiale venga a procedere un pari grado già promosso, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con anzianità corrispondente a quella del pari grado innanzi al quale è iscritto in ruolo.

Ove si tratti di capitano dei vari ruoli e di maggiore del ruolo naviganti, normale, se l'ufficiale sia giudicato idoneo e riporti un punto di merito per cui risulti compreso, nella graduatoria con la quale è valutato, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, o per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una delle graduatorie precedenti formate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

Nei casi previsti dai due precedenti commi, la promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

(*È approvato*).

ART. 170.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia riportato giudizio sospensivo a norma dell'articolo 65 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, per causa diversa dalla sottoposizione a procedimento penale o ad inchiesta disciplinare, è valutato in occasione delle valutazioni da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale si applicano le disposizioni della lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 47 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità e le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 169 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta.

(*È approvato*).

ART. 171.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge,

risulti sospesa l'iscrizione nel quadro di avanzamento a norma dell'articolo 76 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, si applica il disposto del primo comma dell'articolo 47.

All'ufficiale, che in seguito agli accertamenti di carattere sanitario sia risultato fisicamente idoneo o per il quale l'inchiesta disciplinare si sia conclusa in senso favorevole si applicano le disposizioni della lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 47 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità e le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 169 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta.

(*È approvato*).

ART. 172.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato promosso perché nelle condizioni previste dal quarto comma dell'articolo 34 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, numero 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, quando sia promosso al grado superiore prende nel nuovo grado il posto che gli sarebbe spettato se la promozione fosse avvenuta a suo tempo.

(*È approvato*).

ART. 173.

L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento dell'Aeronautica che, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione in un quadro di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati non valutati o non promossi per una delle cause impeditive della valutazione o della promozione previste dal regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, sono valutati dopo che sia cessata la causa impeditiva, e nel caso abbiano subìto detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino ancora compresi nei suddetti limiti di anzianità. La valutazione si effettua prescindendo dalla determinazione di aliquote di ruolo.

L'ufficiale, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo, prescindendo dal disposto del primo comma dell'articolo 105.

(*È approvato*).

ART. 174.

L'ufficiale in ausiliaria, l'ufficiale nella riserva e l'ufficiale di complemento dell'Aeronautica, che siano stati giudicati non idonei all'avanzamento o cancellati dai relativi quadri senza incorrere nell'esclusione definitiva dall'avanzamento ai sensi del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, possono essere valutati per lo avanzamento.

(*È approvato*).

ART. 175.

Gli ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito e della Marina, che siano stati non prescelti per l'avanzamento ai sensi, rispettivamente, della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni e del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, sono valutati per una sola volta, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La stessa disposizione si applica agli ufficiali in servizio permanente effettivo della Aeronautica che siano stati giudicati non idonei all'avanzamento o cancellati dai relativi quadri, senza incorrere nella esclusione definitiva dall'avanzamento, ai sensi del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

ART. 176.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio presso unità, enti o reparti, mobilitati ed operanti durante la guerra 1940-45, possono, fino al 31 dicembre 1956, essere valutati per l'avanzamento anche se non siano in possesso delle condizioni prescritte ai fini dell'avanzamento dell'articolo 111.

(*È approvato*).

ART. 177.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo nei cui confronti debba essere rinnovato, per un quadro di avanzamento precedente

alla data di entrata in vigore della presente legge, il giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si applicano le disposizioni di cui alla lettera *a*) dell'articolo 47 e al secondo comma dell'articolo 144, se si tratti di ufficiale dell'Esercito, le disposizioni di cui agli articoli 157, secondo e terzo comma, e 158, primo comma, se si tratti di ufficiale della Marina, e le disposizioni di cui alla lettera *a*) dell'articolo 47 e dell'articolo 169, secondo, terzo e quarto comma, se si tratti di ufficiale dell'Aeronautica.

(*È approvato*).

ART. 178.

Per i gradi ai quali, in conformità delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla presente legge, le promozioni a scelta non vengono effettuate tutti gli anni, è computato ad ogni effetto il periodo di permanenza già trascorso nei gradi stessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Il deputato Cuttitta ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo.

Il deputato Romualdi ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituirlo con il seguente:*

« Per i gradi ai quali in conformità delle tabelle 1, 2, 3, annesse alla presente legge, le promozioni a scelta non vengono effettuate tutti gli anni, è computato ad ogni effetto il periodo di permanenza trascorso nei gradi stessi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

Il deputato Di Bella ha presentato il seseguente emendamento:

« *Sostituirlo con il seguente:*

« Per i gradi ai quali, in conformità delle tabelle n. 1, 2 e 3 annesse alla presente legge, le promozioni a scelta non vengono effettuate tutti gli anni, è computato ad ogni effetto il periodo di permanenza già trascorso nei gradi stessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Per i gradi di cui al comma precedente, il Ministro può formare, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, le vacanze previste dall'articolo 46, nel caso in cui gli appartenenti abbiano già maturato il periodo massimo di permanenza nel grado ».

Il deputato Napolitano Francesco ha presentato, infine, il seguente emendamento:

« *Aggiungere il seguente comma:*

« Per i gradi di cui al comma precedente, il Ministro formerà all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, le vacanze previste dall'articolo 46, nel caso in cui gli appartenenti ai gradi stessi abbiano già maturato il periodo massimo di permanenza ».

VIOLA. Faccio miei gli emendamenti Cuttitta e Di Bella. Non insisto per la votazione dell'emendamento Cuttitta.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'emendamento Romualdi, che nella sostanza è identico all'emendamento Cuttitta, creerebbe un notevole ristagno nelle carriere e pertanto non posso accettarlo.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Concordo col rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Romualdi.

(*Non è approvato*).

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. L'emendamento dell'onorevole Di Bella cerca, da un lato, di precisare la portata dell'articolo, mentre, dall'altro, si pone in una posizione intermedia tra quella dell'emendamento soppressivo dell'onorevole Cuttitta e quella sostenuta dall'emendamento Napolitano. Pertanto, io proporrei di discutere congiuntamente i due emendamenti Di Bella e Napolitano.

VIOLA. Accetto questa soluzione.

NAPOLITANO FRANCESCO. Il Senato, tenuto conto che il presente disegno di legge viene discusso a distanza di 4-5 anni dalla sua presentazione, ha opportunamente inserito l'articolo 178, il quale, considerato che le promozioni a scelta non vengono effettuate tutti gli anni, si prefigge di non ritardare ulteriormente la sistemazione delle carriere, per quanto riguarda le promozioni a scelta. Tale scopo, tuttavia, verrebbe ad essere frustrato se il Ministro dovesse formare le vacanze soltanto alla data del 31 dicembre.

L'emendamento, che io sottopongo al benevolo esame della Commissione e del Governo, vuole evitare che un qualsiasi ufficiale interessato venga ad essere in qualche modo danneggiato. Poniamo, ad esempio, il caso di un ufficiale che, alla data di entrata in vigore della legge, abbia dieci anni di anzianità di comando, laddove per la promozione ne occorrano soli quattro. Quest'ufficiale sarà promosso soltanto col 31 dicembre

successivo, e quindi con molto ritardo, ma fin qui poco male. Altrettanto però non può dirsi per quell'ufficiale che lo segue in anzianità e che, malauguratamente, compia i limiti di età prima del 31 dicembre. È evidente il danno enorme che quest'ultimo ne ricaverebbe.

Ecco perché io propongo che la sistemazione delle carriere abbia luogo appena entrata in vigore la legge. Tutt'al più, potrei accettare la sostituzione della parola « formerà », troppo imperativo, con un dizione più ampia, quale, ad esempio, « può formare ».

PRIORE. Concordo.

VIOLA. Aderisco a questa soluzione.

CAVALLI. Concordo.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Avrei voluto proporre io, in via conciliativa, ciò che ha proposto l'onorevole Napolitano a conclusione del suo intervento. E ciò perchè, essendo necessario un certo periodo di tempo per provvedere alla formazione delle vacanze obbligatorie, non è possibile dare all'articolo una formulazione avente carattere di rigida e immediata applicazione al momento dell'entrata in vigore della legge. Di questa esigenza, del resto, si era tenuto conto all'atto della formulazione dell'articolo 178. Ora, potendosi conciliare detta esigenza con i motivi che hanno ispirato l'emendamento dell'onorevole Napolitano, concordo con la soluzione proposta, che del resto, mi pare, la Commissione ha già fatto propria.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non nascondo la mia perplessità di fronte all'emendamento, che contiene un principio di retroattività che non può essere accolto. Tuttavia, la modifica ultima e lo schieramento favorevole della Commissione mi inducono ad una maggiore prudenza, e pertanto mi rimetto alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè la prima parte dell'emendamento Di Bella ripete, in sostanza, il primo capo dell'articolo 178, mentre per la seconda parte l'onorevole Viola ha aderito all'emendamento Napolitano, porrò in votazione soltanto l'emendamento Napolitano.

Pongo, intanto, in votazione l'articolo 178 nel testo attuale.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Napolitano che, con la modifica già annunciata dal proponente, risulta così formulato:

« Per i gradi di cui al comma precedente, il Ministro può formare all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, le vacanze previste dall'articolo 46, nel caso in cui gli appartenenti ai gradi stessi abbiano già maturato il periodo massimo di permanenza ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 179. Ne do lettura:

« Per i primi due anni di applicazione della presente legge, gli ufficiali indicati nel primo comma dell'articolo 91 da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera *b*), sono iscritti nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Pagliuca ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 179-*bis*

« Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 128 e 129 sono applicabili anche ai trasferimenti per merito di guerra dai ruoli di complemento a quelli del servizio permanente.

Qualora alla data del provvedimento che accoglie la proposta l'ufficiale sia stato trasferito per altro motivo in un ruolo del servizio permanente, anche se di arma diversa da quella cui egli apparteneva, il trasferimento avrà luogo lo stesso, per merito di guerra, nel nuovo ruolo e sempre con decorrenza dalla data del fatto d'arme che determinò la proposta.

La presente disposizione è applicabile anche a tutte le proposte di trasferimento definite o ancora da definirsi, relative alla guerre 1940-45 ed a quella di liberazione ».

PAGLIUCA. Questo emendamento aggiuntivo è di una chiarezza lineare e non ha bisogno di una illustrazione. Esso vuol compiere un atto di giustizia verso quegli ufficiali che, trasferiti dal ruolo di complemento al servizio permanente, all'atto del provvedimento che accoglie la proposta, siano già stati trasferiti nel servizio permanente, ma per altro motivo. L'articolo da me proposto dispone che anche in questo caso avrà luogo il trasferimento per merito di guerra e con decorrenza dalla data del fatto d'arme che determinò la proposta.

VIOLA. Mi associo alla proposta dell'onorevole Pagliuca.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Poiché esiste già una proposta di legge, presentata

dallo stesso onorevole Pagliuca, che tratta molto più ampiamente la materia, ritengo che sia molto più opportuno inserire in quella sede una disposizione del genere, in quanto la modifica è di grande rilievo, mentre l'attinenza alla materia che stiamo trattando è soltanto relativa.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Prego l'onorevole Pagliuca di non insistere in questa sede, per le ragioni dette dal relatore. Indipendentemente dal merito della sua proposta – e in questo momento io non sono in grado di dire quale spostamento essa provocherebbe nei ruoli – invito l'onorevole Pagliuca a considerare l'inopportunità di inserire in questa legge per l'avanzamento delle disposizioni su questioni controverse, le quali provocherebbero certamente, qui o al Senato, delle discussioni vivaci e lunghe, che ritarderebbero l'applicazione stessa della legge.

PAGLIUCA. Prendo atto delle dichiarazioni e mi riservo di ripresentare la proposta in sede di discussione della legge sulle promozioni per merito di guerra.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 180:

TITOLO VIII

DISOSIZIONI FINALI

ART. 180.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, quale risulta dall'articolo 6 della legge 24 marzo 1942, n. 360.

Agli ufficiali inferiori dell'Esercito in servizio permanente effettivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che per effetto dell'abrogazione di cui al comma precedente possono conseguire avanzamento anche oltre il grado di capitano, si applicano, per la cessazione dal servizio permanente, nei gradi di subalterno e di capitano, i limiti di età già previsti per gli ufficiali a carriera limitata dalla legge sullo stato degli ufficiali.

L'onorevole Cuttitta ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire il primo comma con i due commi seguenti.*

« È abrogato il secondo comma dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, con effetto dalla entrata in vigore dello stesso.

In conseguenza, sarà provveduto, ai soli effetti giuridici, alla ricostruzione della carriera degli ufficiali a carriera limitata, nominati dopo la data predetta, escludendo, in ogni caso, corresponsione di assegni arretrati ».

VIOLA. Faccio mio l'emendamento Cuttitta ma non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 180.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 181:

« Agli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito che, a partire dal 1948, abbiano superato il corso di stato maggiore è concesso il vantaggio di carriera previsto dalla presente legge per i capitani che superino il corso inferiore della scuola di guerra. A quelli di detti ufficiali che, a partire dal 1950, abbiano superato il corso superiore di stato maggiore è concesso, in aggiunta al vantaggio anzidetto, il vantaggio di carriera previsto dalla presente legge per i capitani che superino il corso superiore della scuola di guerra.

I vantaggi di cui al comma precedente sono attribuiti con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 67, considerando acquisiti il titolo o entrambi i titoli alla data di entrata in vigore della presente legge. Se l'ufficiale rivesta a tale data il grado di maggiore, il vantaggio gli è attribuito in misura ridotta alla metà; se rivesta il grado di tenente colonnello, il vantaggio gli è attribuito in misura ulteriormente ridotta del 5 per cento ».

L'onorevole Baresi ha presentato il seguente emendamento:

« *Il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Agli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito che, a partire dal 1948, abbiano superato il corso di stato maggiore è concesso il vantaggio di carriera previsto dalla presente legge per i capitani che superino il corso di stato maggiore. A quelli di detti ufficiali che, a partire dal 1950, abbiano superato il corso superiore di stato maggiore è concesso, in aggiunta al vantaggio anzidetto, il vantaggio di carriera previsto dalla presente legge per i capitani che superino il corso superiore di stato maggiore ».

BARESI. È un emendamento puramente formale.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Sono d'accordo.

SULLO, *Sottosegretario Stato per la difesa*. Non ho difficoltà ad accettarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo, proposto dall'onorevole Baresi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 181, che dopo l'approvazione dell'emendamento Baresi rimane così modificato:

« Agli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito che, a partire dal 1948, abbiano superato il corso di stato maggiore è concesso il vantaggio di carriera previsto dalla presente legge per i capitani che superino il corso di stato maggiore. A quelli di detti ufficiali che, a partire dal 1950, abbiano superato il corso superiore di stato maggiore è concesso, in aggiunta al vantaggio anzidetto, il vantaggio di carriera previsto dalla presente legge per i capitani che superino il corso superiore di stato maggiore.

I vantaggi di cui al comma precedente sono attribuiti con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 67, considerando acquisiti il titolo o entrambi i titoli alla data di entrata in vigore della presente legge. Se l'ufficiale rivesta a tale data il grado di maggiore, il vantaggio gli è attribuito in misura ridotta alla metà; se rivesta il grado di tenente colonnello, il vantaggio gli è attribuito in misura ulteriormente ridotta del 5 per cento ».

(*È approvato*).

L'articolo 182 è del seguente tenore:

« Ai maggiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, che hanno superato i corsi dell'istituto superiore di guerra e che hanno prestato il periodo di servizio applicativo presso i comandi di grandi unità di cui al regio decreto 2 ottobre 1942, n. 1453, è concesso, in misura ridotta alla metà, il vantaggio di carriera previsto dall'articolo 67 e dalla tabella numero 4 alla presente legge per i capitani che superino il corso superiore della scuola di guerra.

Il vantaggio è attribuito con l'osservanza delle norme di cui al citato articolo 67 e il relativo titolo si considera acquisito alla data di entrata in vigore della presente legge. Se l'ufficiale rivesta alla data stessa il grado di tenente colonnello, il vantaggio di carriera è attribuito in tale grado, in misura ulteriormente ridotta del 5 per cento; ove l'ufficiale rivesta il grado di colonnello il vantaggio di carriera in tale grado è ridotto alla metà di quello che gli sarebbe spettato nel grado di tenente colonnello.

Qualora l'ufficiale abbia fruito, nel grado di capitano, del vantaggio di carriera di cui all'articolo 59, lettera *b*), della legge 9 maggio 1940, n. 370, il numero dei posti spettantigli in applicazione del presente articolo sarà diminuito del numero dei posti già fruiti nel grado di capitano, prima di procedere alle eventuali riduzioni di cui al comma precedente.

Le norme del presente articolo non si applicano agli ufficiali che iniziarono i corsi di cui al primo comma col grado di maggiore ».

L'onorevole Priore ha presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma dopo le parole:* Ai maggiori in servizio permanente effettivo dell'esercito, che hanno superato il corso dell'Istituto superiore di guerra *togliere la congiunzione* e, *ed inserire le parole*: nell'anno 1941 ed a quelli dei corsi successivi ».

L'onorevole Baresi ha presentato il seguente emendamento:

« *Alla fine del primo comma sostituire le parole:* della scuola di guerra, *con le altre:* di stato maggiore.

PRIORE. L'emendamento da me proposto ha lo scopo di concedere i vantaggi di carriera agli ufficiali che abbiano frequentato il corso dell'Istituto superiore di guerra nell'anno 1941. Questi ufficiali. infatti, se si dovesse applicare la norma approvata dal Senato, sarebbero esclusi dai benefici concessi, invece, ai loro colleghi che hanno seguito i medesimi corsi negli anni precedenti.

È certamente una sperequazione e che non trova giustificazione alcuna, anche se concerne solo pochi ufficiali. Ogni provvedimento deve avere come base un principio di giustizia e non deve aver relazione al maggiore o minore numero di destinatari. In proposito debbo dire che è stata anche presentata una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Resta e Di Leo, relatore il collega Pagliuca, e lo stesso Sottosegretario Sullo ha avuto modo di esprimermi in via privata il suo parere favorevole. Questo emendamento si ispira agli stessi principî di quella proposta di legge.

SULLO *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero che questa questione venga esaminata alla luce di elementi di fatto che io metto a disposizione della Commissione.

perché si tratta di questione abbastanza delicata.

I tre corsi della scuola di guerra che vengono esaminati dall'articolo 182 sono il 69°, il 70° e il 71°; cioè quelli tenuti negli anni rispettivamente 1939, 1940 e 1941. Il corso della scuola di guerra a cui l'onorevole Priore desidera che vengano estesi i benefici è il 68°, vale a dire il corso che ha avuto inizio nel 1938.

Io mi rendo conto delle perplessità manifestate nei confronti di quest'articolo 182, perché dare, ora per allora, a distanza di 15 anni, dei benefici di carriera, può sembrare non troppo aderente alla sistematica legislativa. Però, sta di fatto che i partecipanti ai corsi di cui si occupa l'articolo 182 non sono stati beneficiati dal decreto legge 7 febbraio 1952, n. 151, che disponeva la riduzione da 7 a 3 anni della permanenza nel grado di capitano e, contemporaneamente, l'ampliamento degli organici, perché il decreto stesso, con simile disposizione, ha annullato i benefici di carriera che i predetti ufficiali avevano in base alla vecchia legge sull'avanzamento. Vale a dire che essi si sono venuti a trovare nelle stesse condizioni degli ufficiali che non avevano frequentato la scuola di guerra.

Oggi, il legislatore ha inteso, mediante il disposto dell'articolo 182 di questa legge, porre riparo al mancato beneficio di allora.

Ma l'emendamento dell'onorevole Priore non si può accettare, perché gli ufficiali che presero parte al 68° corso della scuola di guerra non si trovano in quelle stesse condizioni.

PRIORE. Ma io intendo parlare proprio degli ufficiali dei corsi 69°, 70, e 71°. Se l'articolo dice proprio questo, il mio emendamento non ha ragion d'essere; basta chiarire che la norma si applica per gli ufficiali di quei tre corsi.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Allora tutto è pacifico; in sede di coordinamento si preciserà che la disposizione si applica per i corsi 69°, 70° e 71°.

Per quanto riguarda l'emendamento Baresi, essendo esso puramente formale, non ho difficoltà ad accettarlo.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'articolo 182 fino alle parole « i corsi ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Priore così modificato « 69°, 70°, 71° ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la rimanente parte del primo comma fino alle parole « corso superiore ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento Baresi.

(*È approvato*)

Il primo comma risulta, pertanto, così modificato:

« Ai maggiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, che hanno superato i corsi 69°, 70°, 71° dell'istituto superiore di guerra e che hanno prestato il periodo di servizio applicativo presso i comandi di grandi unità di cui al regio decreto 2 ottobre 1942, n. 1453, è concesso, in misura ridotta alla metà, il vantaggio di carriera previsto dall'articolo 67 e dalla tabella numero 4 annessa alla presente legge per i capitani che superino il corso superiore di stato maggiore ».

Pongo in votazione i rimanenti commi dell'articolo 142.

(*Sono approvati*).

L'onorevole Biasutti ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

ART. 182-*bis*.

« Ai colonnelli e ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Esercito appartenenti ai servizi tecnici di artiglieria o della motorizzazione nei cui confronti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano trovato applicazione le norme di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, continuano ad applicarsi nel grado rivestito i limiti di età del grado superiore ».

BIASUTTI. Quest'articolo aggiuntivo ha lo scopo di mantenere il disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 45, che la stessa legge del 10 aprile 1954, n. 113 manteneva per questi ufficiali addetti ai servizi tecnici dell'artigheria e della motorizzazione.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Sono favorevole.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Baresi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 182-*ter*:

« In deroga all'articolo 107, l'ufficiale dell'Esercito in ausiliaria che provenga dai

soppressi ruoli degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio permanente effettivo, anche se trattenuti a domanda nel servizio suddetto ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, può conseguire una seconda promozione senza i requisiti prescritti dai commi primo e secondo dell'articolo stesso ».

BARESI. L'articolo è così semplice che non richiede illustrazione; esso, inoltre, è migliorativo.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Sono favorevole.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 182-*ter* proposto dal deputato Baresi.

(*È approvato*).

Lo stesso onorevole Baresi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 182-*quater*:

« Per l'avanzamento dei maestri direttori della banda dei Carabinieri e dei corpi musicali della Marina e della Aeronautica restano ferme le disposizioni delle leggi 6 luglio 1940, n. 959, 2 dicembre 1940, n. 1964, 19 maggio 1941, n. 625, e 29 luglio 1949, n. 471 ».

BARESI. Anche quest'articolo è molto chiaro.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Sono favorevole.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 182-*quater*.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 183:

« La Commissione ordinaria di avanzamento della Marina, quando esercita le attribuzioni ad essa demandate dal testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, è composta, oltre che dai membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) dell'articolo 15, anche dal direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi o, in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello più anziano destinato alla Direzione generale, e, a seconda che si tratti di nomina a sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi del ruolo servizi macchina, del ruolo servizi tecnici, del ruolo servizi contabili o del ruolo servizi portuali, rispettivamente, dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi ed armamenti navali, di commissariato militare marittimo, o dall'ispettore generale delle capitanerie di porto, o, in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano destinato alla Direzione generale o all'Ispettorato generale delle capitanerie di porto purché di grado non inferiore a colonnello ».

I deputati Baresi e Buffone hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire l'articolo 183 con il seguente*:

« La Commissione ordinaria di avanzamento della Marina, quando esercita le attribuzioni ad essa demandate dal testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, è composta, oltre che dai membri di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 15, anche da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello destinato alla Direzione generale del Corpo equipaggi militari marittimi, e, a seconda che si tratti di nomina a sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi del ruolo servizi macchina, del ruolo servizi tecnici, del ruolo servizi contabili e del ruolo servizi portuali, rispettivamente, da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello destinato alla Direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi ed armamenti navali, di commissariato militare marittimo, o all'Ispettorato generale delle Capitanerie di porto ».

BARESI. Si tratta soltanto di modifiche formali.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Sono favorevole.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo emendato proposto dagli onorevoli Baresi e Buffone che, se approvato, costituirà il nuovo articolo 183.

(*È approvato*).

L'articolo 184 è così formulato:

« Gli organici degli ufficiali subalterni dell'Esercito stabiliti dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna n. 4 della tabella n. 1 annessa alla presente legge ».

L'onorevole Cuttitta ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

L'onorevole Biasutti ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituirlo con il seguente:*

« Gli organici degli ufficiali dell'Esercito stabiliti dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna n. 4 della tabella n. 1 annessa alla presente legge ».

L'onorevole Napolitano Francesco ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituirlo con il seguente.*

« Gli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e dei subalterni delle altre armi e servizi dell'Esercito stabiliti dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna n. 4 della tabella n. 1 annessa alla presente legge.

Le promozioni necessarie per raggiungere i nuovi organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri saranno attuate in aggiunta al numero di quelle fisse annuali di cui alla colonna 5 della precitata tabella.

a) in un triennio per i maggiori e tenenti colonnelli in ragione di un terzo all'anno e sotto la data del 1° gennaio dell'anno successivo e quello di entrata in vigore della presente legge;

b) sotto la data del 1° gennaio successivo a quello di entrata in vigore di questa stessa legge per i colonnelli e generali.

L'adeguamento ai nuovi organici dei capitani e dei subalterni dei carabinieri sarà conseguito in un triennio non coprendo le prime dieci vacanze che si verificheranno in ciascuno dei due ruoli negli anni in cui saranno effettuate le promozioni della precedente lettera *a*) ».

VIOLA. Faccio mio l'emendamento Cuttitta, ma non insisto per la votazione.

BIASUTTI. Il mio emendamento consiste nella semplice soppressione della parola subalterni, per fare in modo che la disposizione abbia efficacia per tutti i gradi e ruoli degli ufficiali dell'Esercito.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Mi rendo conto delle ragioni che hanno indotto l'onorevole Cuttitta a presentare il suo emendamento; ma si tratta di una grossa questione che non è il caso di affrontare in questa sede, lui – per giunta – assente.

Per quanto riguarda l'emendamento Biasutti, non ho difficoltà ad accettarlo, avendo già in precedenti articoli approvato delle modifiche che ci consentono ora di modificare le tabelle.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono d'accordo.

NAPOLITANO FRANCESCO. In sede di discussione generale ebbi modo di rilevare l'involontaria sperequazione che si era venuta a creare a danno dei carabinieri. Infatti, mentre per le altre armi viene assicurata una normale carriera fino al grado di tenente colonnello sulla base di una percentuale del 70 per cento circa, altrettanto non può dirsi nei riguardi dei carabinieri, per i quali la percentuale dei subalterni che arrivano al grado di tenente colonnello si aggira intorno al 40 per cento.

Il mio emendamento tende appunto ad eliminare tale sperequazione, e perciò prego la Commissione e il Governo di volerlo esaminare con serenità d'animo.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. In sede di svolgimento della relazione io ho sottolineato la stessa esigenza oggi prospettata dall'onorevole Napolitano; in sede di discussione generale si disse che si sarebbe provveduto modificando le tabelle. E infatti io mi sono riservato di presentare, appunto in sede di discussione delle tabelle, un nuovo testo che viene appunto incontro a detta esigenza.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Poiché, del punto di vista formale, i carabinieri fanno parte dell'Esercito, ritengo che la proposta dell'onorevole Napolitano può essere discussa quando esamineremo le tabelle.

NAPOLITANO FRANCESCO. Dopo le dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo, mi associo alla loro proposta e mi dichiaro favorevole all'emendamento Biasutti.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'emendamento Biasutti che, se approvato, costituirà il nuovo testo dell'articolo 184.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 185:

« Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impiegati presso enti, comandi o unità internazionali ovvero destinati in Somalia, sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi.

Il collocamento in soprannumero degli ufficiali di cui al comma precedente ha luogo il 1° gennaio di ogni anno in corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente assegnati alle destinazioni previste al comma stesso alla data del 31 dicembre dell'anno

precedente. Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello per il tesoro ».

L'onorevole Cuttitta ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

VIOLA. Faccio mio l'emendamento Cuttitta, ma non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo. allora in votazione l'articolo 185.

(*È approvato*).

L'articolo 186 è del seguente tenore:

« L'efficacia dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 512, concernente la sospensione, per il tempo di guerra, delle classifiche, dei corsi valutativi, degli esperimenti e degli esami per le promozioni e per la concessione dei vantaggi di carriera agli ufficiali dell'Esercito, è protratta sino alla prima applicazione della presente legge ».

Lo pongo in vitazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 187:

« È abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 245.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica, munito del solo brevetto di osservatore dall'aeroplano, deve conseguire il brevetto di pilota militare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale che non consegua il brevetto di pilota militare entro il termine anzidetto si applicano le disposizioni dell'articolo 97 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Priore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 187-*bis*.

« *Aggiungere il seguente:*

« L'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo all'avanzamento e l'ufficiale a disposizione possono chiedere il collocamento nella ausiliaria con anticipo rispetto al limite di età o al periodo di permanenza nella posizione di a « disposizione » previsto dall'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali; sono concesse in tal caso, in aggiunta al trattamento di quiescenza, le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge predetta ».

PRIORE. L'articolo da me proposto è molto chiaro e non richiede illustrazione.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Sono favorevole.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole.

PESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 187-*bis* proposto dall'onorevole Priore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 188:

« Sono abrogati la legge 9 marzo 1940, n. 370, e successive modificazioni, il testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, e il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, per la parte riguardante l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica, nonchè tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Cuttitta ha presentato il seguente articolo 188-*bis:*

« La norma contenuta nell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, si applica a tutte le proposte di avanzamento per merito di guerra relative alla guerra 1940-45 ».

L'onorevole Di Bella ha presentato il seguente articolo 188-*bis:*

« In deroga all'articolo 44, le vacanze che si verificano nella prima applicazione della presente legge per effetto dell'articolo 185 nei gradi immediatamente superiori a quelli in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, vengono coperte con promozioni da effettuarsi in soprannumero a quelle previste nell'anno per ciascuno dei gradi anzidetti dalle annesse tabelle nn. 1, 2 e 3 ».

VIOLA. Faccio miei i due emendamenti.

MARTINO EDOARDO *Relatore*. I due emendamenti rientrano nella proposta Pagliuca di cui abbiamo discusso. Non è il caso di esaminarli oggi.

VIOLA. Va bene; se ne parlerà in sede di discussione della proposta di legge Pagliuca e pertanto non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'ultimo articolo. Ne do lettura:

ART. 189.

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1955 ».

L'onorevole Priore ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituirlo con il seguente:*

« La presente legge ha effetto dal 1° del mese successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

A sua volta, l'onorevole Romualdi ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituirlo con il seguente:*

« La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla sua promulgazione ».

VIOLA. Dichiaro di fare mio l'emendamento Romualdi.

MARTINO EDOARDO *Relatore*. Propongo di sopprimere l'articolo 189 di modo che la legge entri in vigore secondo le norme costituzionali.

PRIORE. La modifica da me proposta si ispira appunto a ragioni di ordine costituzionale oltre che di giustizia; di conseguenza, aderisco alla proposta del relatore e ritiro il mio emendamento. Con la proposta del relatore si ottiene, del resto, lo scopo che il mio emendamento si prefiggeva; non creare precedenti per gli ufficiali che sono attualmente in servizio.

NAPOLITANO FRANCESCO. Mi associo alla proposta del relatore.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole alla proposta del relatore.

VIOLA. Non insisto per la votazione dell'emendamento Romualdi.

PRESIDENTE. Pongo, allora in votazione l'articolo 189, di cui il relatore ha proposto la soppressione.

(*Non è approvato*).

In sede di coordinamento si provvederà alla più esatta formulazione dei singoli articoli che saranno stampati e distribuiti prima della prossima seduta in cui esamineremo i due articoli che sono rimasti in sospeso e le tabelle.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE ff.
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI